

COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: **AREA PATRIMONIO**

SERVIZIO: **DEMANIO E PATRIMONIO**

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: **AL BILANCIO CON DELEGA AL PATRIMONIO**

SG: 35 del 08/02/2022

DGC: 36 del 08/02/2022

Cod. allegati: L1091_001

Proposta di deliberazione prot. n° 1

del 07/02/2022

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 33

OGGETTO: Proposta al Consiglio. Trasferimento in proprietà alla ASL Napoli 1 Centro dei beni già acquisiti dal Comune di Napoli in base alla normativa statale e regionale, con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali e attualmente nella disponibilità del Comune di Napoli. Accordo transattivo tra il Comune di Napoli e l'ASL Napoli 1 Centro.

Il giorno 09/02/2022, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Dodici Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P A

✓	
---	--

ASSESSORI:

Maria FILIPPONE

(Vicesindaco)

P A

✓	
---	--

Paolo MANCUSO

✓	
---	--

Pier Paolo BARETTA

✓	
---	--

Antonio DE IESU

✓	
---	--

Teresa ARMATO

✓	
---	--

Edoardo COSENZA

✓	
---	--

P A

Vincenzo SANTAGADA

✓	
---	--

Laura LIETO

✓	
---	--

Emanuela FERRANTE

✓	
---	--

Luca TRAPANESE

✓	
---	--

Chiara MARCIANI

✓	
---	--

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore AL Bilancio con delega al Patrimonio Pier Paolo BARETTA

Premesso che

- la normativa nazionale (L. 23 dicembre 1978 n.833) ha previsto il trasferimento in proprietà ai Comuni dei beni immobili, ubicati sui rispettivi territori, già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, compresi i beni mobili e le attrezzature, con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali;
- in esecuzione di detta norma, la Regione Campania, con L. 9 giugno 1980 n. 57, ha dettato le modalità per il trasferimento dei predetti beni al patrimonio dei Comuni territorialmente competenti;
- il D. L.vo 30 dicembre 1992 n.502, contenente norme di riordino della materia sanitaria, ha riconosciuto alle Unità Sanitarie Locali la natura di Aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e la stessa norma ha, altresì, attribuito alle Regioni il compito di disciplinare le modalità di finanziamento di detti Enti, tenendo conto della loro natura aziendale;
- la Regione Campania, con L. 3 novembre 1994 n. 32, ha disposto che ai nuovi Enti vengano trasferiti tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, inclusi quelli che facevano parte del patrimonio dei Comuni in precedenza identificati attori delle assegnazioni;
- con decreto 22 marzo 2001 n. 509, il Presidente della Giunta della Regione Campania, al fine di assicurare livelli uniformi di assistenza sanitaria e in attuazione di quanto prescritto dall'art. 5, comma primo, D.Lgs.502/ 1992 e successive modificazioni, nonché dall'art. 26, comma quarto, L.R.C.32/94, ha provveduto ad individuare i beni immobili oggetto di trasferimento in proprietà alla A.S.L. Napoli 1 da parte degli Enti cui erano affidati;

Considerato che

- secondo il parere degli Uffici Comunali, una parte dei beni contemplati negli elenchi allegati al decreto 22 marzo 2001 n. 509 del Presidente della Giunta della Regione Campania costituiva immobili di esclusiva proprietà comunale, ancorché parzialmente utilizzati per fini sanitari e che, sulla base della normativa di settore vigente all'epoca, essi risultavano formalmente di proprietà del Comune di Napoli e, quindi, non suscettibili di assegnazione in proprietà alla ASL;
- limitatamente a tale novero di beni, il Comune di Napoli, in considerazione delle suddette motivazioni, ha ritenuto di impugnare il suddetto provvedimento regionale di trasferimento in proprietà davanti al T.A.R. Campania Napoli; l'ASL Napoli 1 Centro ed il Comune di Napoli, nell'intento di dare urgente esecuzione ai disposti enunciati dalla predetta normativa, hanno sottoscritto il 5 dicembre 2003 un primo verbale di intesa per la consegna di beni immobili e relativo trasferimento di possesso alla ASL Napoli 1;
- tale accordo prevedeva che il Comune di Napoli, con decorrenza 1 gennaio 2004, trasferisse alla ASL Napoli 1 il possesso materiale e giuridico dei beni enunciati nel D.P.G.R.C. n. 509/2001, sopra richiamato, *"ad eccezione dei beni, dettagliatamente descritti nell'Elenco 4 come parte integrante del predetto verbale"*, beni questi ultimi contesi tra le due Amministrazioni, in quanto essi risultavano oggetto di ricorso al TAR Campania Napoli;
- a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice Amministrativo, la controversia è stata riassunta davanti al Tribunale di Napoli, ove pende presso la X Sezione Civile, G.U. dr. Forziati (RG 6911/14), in fase di trattazione;

Considerato, altresì, che

- la UOC AA.GG. - UOS Patrimonio Immobiliare dell'ASL Napoli 1 Centro ed il Servizio Demanio e Patrimonio (con il supporto della Napoli Servizi S.p.A.), nel precipuo intento di definire la proprietà dei beni sulla scorta dell'attuale effettivo utilizzo da parte dei rispettivi Enti, hanno indetto una serie di riunioni e sopralluoghi, svolti direttamente presso i siti interessati, rilevando, preliminarmente e conformemente al corrente utilizzo, che i beni oggetto del contendere potessero essere scissi in quattro distinte categorie di beni e precisamente:

- a) immobili a totale utilizzo sanitario (Allegato B – Elenco 1”);
- b) immobili a totale utilizzo del Comune di Napoli (Allegato B – Elenco 2”);

Il Segretario Generale
D. Dr. Antonio Cinque

239

c) immobili in cui l'utilizzo sanitario è limitato solo ad alcuni locali e/o stanze (Allegato B – Elenco 3”);

d) immobili in cui l'utilizzo è condiviso tra uso sanitario ed uso comunale (quali, ad esempio complesso dell'Annunziata ed il Loreto Crispi)(Allegato B – Elenco 4”);

al termine delle attività di verifica, le risultanze dei confronti tra gli uffici sopra indicati, sono state riportate in tre distinti verbali (**allegato A**):

- verbale del 29 novembre 2017;
- verbale del 7 dicembre 2017;
- verbale del 27 settembre 2018;

alla fine dei lavori, è stato concordato il contenuto di una proposta di accordo che sancisce l'assegnazione definitiva dei beni in proprietà tra i due Enti, sulla scorta delle valutazioni e considerazioni effettuate;

il riepilogo di tutte le attività svolte è riportato nei singoli citati verbali ed è riassunto negli elenchi di cui all'**allegato B** alla presente deliberazione:

➤ per i beni immobili a totale utilizzo sanitario, indipendentemente dalla loro provenienza giuridica, se ne concorda l'immediato trasferimento in proprietà all'ASL Napoli 1 Centro (Allegato B - “Elenco 1”);

➤ per i beni immobili a totale utilizzo del Comune di Napoli, se ne conferma, concordemente, la proprietà in capo dell'Ente Locale (Allegato B - “Elenco 2”);

➤ per i beni immobili in cui l'utilizzo sanitario è limitato solo ad alcuni locali e/o stanze, è stabilito il mantenimento del diritto di proprietà da parte del Comune di Napoli sull'intero immobile, e ci si riserva di verificare il mantenimento e le condizioni di utilizzo dei locali adibiti ad uso sanitario (Allegato B - “Elenco 3”);

➤ per i beni immobili in cui l'utilizzo è condiviso tra uso sanitario ed uso comunale, per procedere al trasferimento definitivo dei beni è necessario esperire attività catastali di frazionamento per individuare compiutamente e precisamente le porzioni da trasferire in proprietà all'ASL Napoli 1 Centro e quelle che restano in capo al Comune di Napoli (Allegato B - “Elenco 4”);

Evidenziato, in particolare, che

- negli elenchi dei cespiti oggetto di contenzioso sono compresi anche dei beni aventi rilevanza storico – architettonica che saranno trasferiti in proprietà all'ASL Napoli 1 Centro, quale l'Ospedale Loreto Crispi in via Schipa n. 11/via Crispi, riportato nell' “Elenco 1”, mentre per il compendio dell'Annunziata, inserito nell' “Elenco 4”, il Comune di Napoli manterrà in proprietà la quota parte comprendente la Chiesa, la Ruota degli Esposti, la Sala delle Colonne, l'Archivio Storico e i locali sottostanti la Sacrestia Storica attualmente adibiti ad obitorio e all'ASL Napoli 1 Centro sarà destinata esclusivamente la quota parte già ad uso sanitario;
- in relazione all' “Elenco 1” “*Beni da assegnare in totale proprietà all'ASL Napoli 1 Centro*”, si precisa che è stato stralciato dall'atto transattivo l'Ex Ospedale della Pace, sito in via Tribunali n. 224/228, come si evince dal Verbale di Udienza del Tribunale Civile di Napoli del 24 giugno 2021, rimanendo l'unico cespite oggetto della causa iscritta al numero di r.g. 6911/2014, giusta nota dell'Avvocatura Comunale PG/2021/499879 del 25.06.2021;
- per i beni di cui all'Elenco 4, non contraddistinti da un subalterno catastale oppure non catastalmente autonomi, ma per i quali è stato disposto il trasferimento in esclusiva proprietà in parte al Comune di Napoli ed in parte alla ASL Napoli 1 (con particolare riferimento ai beni di cui al verbale del 27 settembre 2018 – complesso dell'Annunziata, edificio in Piazzetta del Casale ed edificio in Vicolo Valente), preliminarmente al loro trasferimento, sarà necessario procedere ad una ricognizione funzionale e catastale con conseguente attività di accatastamento (o riaccatastamento), onde assegnare un identificativo catastale alle porzioni di immobili di rispettivo utilizzo, sanitario e comunale;
- l'ASL Napoli 1 Centro ed il Comune di Napoli hanno concordato che, entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo, procederanno ad avviare una ricognizione catastale al fine di individuare, con precisione, i subalterni catastali delle rispettive proprietà riportate nell'Elenco 4;

Dato atto che

- il Tribunale di Napoli, nel corso delle udienze via via svoltesi, ha più volte sollecitato sia il Comune di Napoli che la ASL Napoli 1 Centro alla risoluzione della contenziosa;

Dr.ssa Monica Cinque

233

- l'ASL Napoli 1 Centro, con Delibera del Direttore Generale n. 2238 del 20 novembre 2018, ha approvato il contenuto e i criteri di assegnazione degli immobili contenuti nei verbali 29 novembre 2017, 7 dicembre 2017 e 27 settembre 2018;
- in data successiva il Comune di Napoli ha ritenuto opportuno di non procedere alla riconsegna dell'Ex Ospedale della Pace, per cui in sede di giudizio il Direttore dell'ASL Napoli 1 Centro, ing. Verdoliva, ha manifestato la propria volontà di stralciare l'Ex Ospedale della Pace dall'Accordo transattivo e, precisamente, i beni identificati con i codici 842010001 – 842010002 – 842010003 – 842010004 – 842010005 – 842010006 – 842010007, di cui ai numeri progressivi da 99 a 105, a rettifica dell'Elenco 1, di cui al verbale del 29.11.2017;

Tenuto conto che

- l'argomento in oggetto è stato già sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, che si è espressa in senso favorevole all'Accordo transattivo con deliberazione di G.C. di proposta al Consiglio n. 301 del 09.07.2021;
- tale deliberazione è stata restituita dal Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari con nota PG/2021/711188 del 30.09.2021 in quanto non approvata dall'Organo Consiliare entro la fine della consiliatura;
- l'Avvocatura Comunale, con nota PG/2021/723518 del 06.10.2021, nel giudizio instaurato contro la Regione Campania e l'ASL Napoli 1, ha prodotto, nell'udienza del 04.10.2021, la deliberazione di G.C. n. 301/2021 di proposta al Consiglio, al fine di consentire la pronuncia giudiziale in ordine alla definizione della transazione;
- il giudizio è stato rinviato al 10 marzo 2022 al fine di consentire la definizione bonaria della lite;

Rilevato che

- occorre che i due Enti, ciascuno per le proprie competenze, procedano reciprocamente a formalizzare o confermare l'immissione dell'altra parte nel possesso dei cespiti, così come ripartiti negli elenchi sopra richiamati di cui ai punti da 1 a 4 (allegato B), fatta eccezione per l'Ex Ospedale della Pace che è stato stralciato;
- il trasferimento dei beni in proprietà all'ASL Napoli 1 Centro comporterà una maggiore entrata derivante dal versamento delle imposte dovute per legge sulla proprietà;
- il trasferimento del possesso materiale e giuridico di detti beni estinguerà ogni obbligo del Comune nei confronti dell'ASL Napoli 1 Centro e viceversa, per effetto dell'accordo transattivo da stipulare tra le parti;
- ogni eventuale partita debitoria o creditoria tra i due Enti, relativa alla gestione dei beni, sino alla data di stipula dell'accordo transattivo tra le parti, sarà oggetto di rinuncia;
- il trasferimento dei beni non comporta una diminuzione di entrate poiché trattasi di beni indisponibili già in uso all'ASL Napoli 1 Centro;

Tenuto conto, inoltre, che

- la complessità della situazione e l'obiettivo incertezza iniziale, circa l'esatta individuazione e utilizzo dei beni in contestazione, sono state superate attraverso l'esecuzione di tutte le necessarie verifiche e all'esito della valutazione, con l'ausilio di Napoli Servizi, dell'effettivo utilizzo e destinazione d'uso dei cespiti immobiliari oggetto del contenzioso;
- l'alea del giudizio permane unicamente per il compendio immobiliare denominato "Ex Ospedale della Pace", in quanto tale cespite è stato stralciato dall' "Elenco 1" sopra richiamato;
- dalla corrispondenza intercorsa con l'Avvocatura Comunale e nelle diverse riunioni tenutesi sull'argomento la stessa si è più volte espressa in senso favorevole all'accordo transattivo, giusta nota PG/2020/425718/19.06.2020 (All. C), avente ad oggetto "Proposta transattiva giudizio instaurato dal Comune di Napoli contro la ASL Napoli 1 e la Regione Campania";

Precisato che

- il Comune di Napoli, per il tramite della Napoli Servizi S.p.A., in seguito alla sottoscrizione dell'accordo transattivo con l'ASL Napoli 1 Centro, procederà all'immissione in possesso della ASL Napoli 1 Centro nei cespiti di cui all'Elenco 1 ed all'Elenco 4, redigendo appositi verbali e consegnando, contestualmente, tutta la documentazione tecnico - amministrativa in suo possesso:
 - elenco eventuali occupanti e relativi fascicoli di utenza;
 - eventuali lavori in corso;

- eventuali azioni legali promosse;
- eventuale documentazione tecnica;
- parimenti, il Comune di Napoli, sempre per il tramite della Napoli Servizi s.p.a., e con la sottoscrizione di appositi verbali, acquisirà dalla ASL Napoli 1 Centro ogni eventuale documentazione in suo possesso circa i beni di cui all'Elenco 2 e all'Elenco 3;
- i punti salienti degli schemi di verbale di immissione in possesso sono di seguito riportati:
 - a) consegna e trasferimento in proprietà dal Comune di Napoli all'ASL Napoli 1 Centro, in seguito alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, con contestuale passaggio del possesso materiale e giuridico dei beni immobili riportati negli elenchi sopra individuati, di cui all'Elenco 1 (fatta eccezione del cespite denominato "Ex Ospedale della Pace") e all'Elenco 4, limitatamente alla porzione sanitaria;
 - b) conferma del possesso materiale e giuridico della proprietà in capo al Comune di Napoli da parte della ASL Napoli 1 Centro, in seguito alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, per i beni immobili riportati negli elenchi sopra individuati, di cui all'Elenco 2, all'Elenco 3 e limitatamente alla porzione ad uso comunale Elenco 4;
 - c) riconoscimento che, a seguito della sottoscrizione dell'accordo transattivo, vengano estinti tutti gli obblighi del Comune nei confronti dell'ASL Napoli 1 Centro e viceversa, oltre a tutte le pretese in merito alla proprietà dei cespiti interessati dal detto accordo;
 - d) le eventuali partite debitorie e/o creditorie tra i due Enti relative alla gestione dei predetti beni si intenderanno rinunciate, con abbandono del giudizio pendente e compensazione delle relative spese tra le parti;
 - e) l'ASL Napoli 1 Centro provvederà alla voltura a suo favore delle utenze per le forniture degli impianti comuni presenti negli edifici, di cui all'Elenco 1;

Rilevato, altresì, che

con successivo e separato provvedimento si stabilirà l'ammontare delle spese tecniche propedeutiche al trasferimento di proprietà a seguito della ricognizione funzionale e conseguente attività di accatastamento (o riaccatastamento), onde assegnare un identificativo catastale alle porzioni di immobili di rispettivo utilizzo, sanitario e comunale, necessarie per gli immobili di cui all'elenco 4;

Ritenuto, pertanto, conveniente pervenire ad un accordo transattivo nei sensi indicati ai punti precedenti, confermando le determinazioni già assunte con la predetta deliberazione di G.C. di proposta al Consiglio n. 301 del 09.07.2021;

Letto

il D. Lgs. n. 502/1992;

la L.R.C. 32/1994;

la L. 549/1996;

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente *proposta*, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 24 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. 11091/2022/1

Allegato A – Verbale;

Allegato B – Elenco immobili 1-2-3-4-;

Allegato C – Parere Avvocatura

Si, allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n.24 pagine, progressivamente numerate e siglate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente e conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L1091/2022/1:

Allegato A – Verbale

Allegato B – Elenchi immobili 1-2-3-4

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

223

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Tiziana Di Bonito


Con voti UNANIMI,

DELIBERA

PROPORRE AL CONSIGLIO di definire, con apposito accordo transattivo, i rapporti tra il Comune di Napoli e l'ASL Napoli 1 Centro, in ordine alla proprietà dei beni immobili oggetto del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli con R.G. 6911/2014, nei seguenti contenuti:


- 1) per i beni immobili a totale utilizzo sanitario, indipendentemente dalla loro provenienza giuridica, l'immediato trasferimento in proprietà all'ASL Napoli 1 Centro (allegato B - "Elenco 1"), fatta eccezione per il compendio immobiliare denominato "Ex Ospedale della Pace", sito in via Tribunali 224/228, in quanto sul medesimo permane l'alea del giudizio, essendo stato stralciato dal suddetto elenco, di cui al verbale del 29 novembre 2017, giusta Udienza del Tribunale Civile di Napoli del 24.06.2021 nella causa iscritta al numero di r.g. 6911/2014;
- 2) per i beni immobili a totale utilizzo del Comune di Napoli, la conferma della proprietà in capo dell'Ente Locale (allegato B - "Elenco 2");
- 3) per i beni immobili in cui l'utilizzo sanitario è limitato solo ad alcuni locali e/o stanze, il mantenimento del diritto di proprietà da parte del Comune di Napoli sull'intero immobile (allegato B - "Elenco 3"), riservandosi di verificare il mantenimento e le condizioni di utilizzo di tali locali e/o stanze;
- 4) per i beni immobili in cui l'utilizzo è condiviso tra uso sanitario ed uso comunale, il trasferimento definitivo dei beni avverrà solo a seguito delle necessarie attività di verifica funzionali e catastali di frazionamento per individuare compiutamente e precisamente le porzioni da trasferire in proprietà all'ASL Napoli 1 Centro e quelle che restano in capo al Comune di Napoli (allegato B - "Elenco 4").

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.


**L'ASSESSORE AL BILANCIO CON
DELEGA AL PATRIMONIO**

Pier Paolo Baretta



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Tiziana Di Bonito



VISTO:

IL RESPONSABILE DI AREA

Cinzia D'Oriano



Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 1 DEL 7/2/2022, AVENTE AD
OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO. Trasferimento in proprietà alla ASL Napoli 1 Centro
dei beni già acquisiti dal Comune di Napoli in base alla normativa statale e regionale, con
vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali e attualmente nella disponibilità del Comune
di Napoli. Accordo transattivo tra il Comune di Napoli e l'ASL Napoli 1 Centro.**

Il Dirigente del Servizio DEMANIO E PATRIMONIO esprime, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 7/2/2022

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 08/02/2022 e protocollata con il
n. D.B.C. 2022/36;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla
suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

V. f. a

Addì, 8/2/2022

IL RAGIONIERE GENERALE



Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio

Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Proposta al Consiglio prot. n. 1 dell'8.02.2022 DGC/2022/36 del 8.02.2022. Servizio Demanio e Patrimonio

Con il provvedimento in esame si propone al Consiglio Comunale di definire, con apposito accordo transattivo, i rapporti tra Comune di Napoli e l'ASL Napoli 1 Centro, in ordine alla proprietà dei beni immobili oggetto di giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli con R.G. 6911/2014 , secondo le modalità, così come riportate nella proposta .

Con la sottoscrizione dell'accordo transattivo si stabilirà, tra l'altro, :

- la consegna e trasferimento dei beni di proprietà del Comune a totale utilizzo sanitario all'ASL Napoli 1 Centro dei beni riportati in allegato al provvedimento, fatta eccezione per il compendio immobiliare ex ospedale della Pace, su cui rimane unicamente l'alea del giudizio;

- per i beni immobili a totale utilizzo del Comune di Napoli, la conferma della proprietà in capo all'Ente locale;

- il possesso materiale e giuridico della proprietà in capo al Comune di Napoli da parte dell'ASL dei beni riportati in elenchi al provvedimento, limitatamente alla porzione ad uso comunale;

- la verifica e il mantenimento delle condizioni per i beni immobili il cui utilizzo sanitario è limitato ad alcune stanze;

- per i beni mobili il cui utilizzo è misto ci si riserva una verifica funzionale e catastale di frazionamento;

- il riconoscimento alla rinuncia reciproca delle parti ad ogni ulteriore azione che si possa collegare ai beni immobili oggetto dell'accordo.

Inoltre, l'ASL Napoli 1 provvederà alla voltura a suo favore delle utenze per le forniture degli impianti comuni presenti negli edifici.

Letto il parere dell'Avvocatura Comunale in cui evidenzia che si ravvisano i presupposti richiesti per la definizione transattiva delle liti e cioè " *un'obiettiva alea circa l'esito finale del giudizio e reciproche concessioni tra le parti rispetto alle loro posizioni iniziali*"

Vista l'istruttoria tecnico- amministrativa eseguita dal dirigente proponente ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL esplicitato nel parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comm1 del TUEL che si esprime in termini di " Favorevole"

Ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile, si rappresenta quanto segue:

dall'attestazione del dirigente proponente " *il trasferimento dei beni non comporta una diminuzione di entrate poichè trattasi di beni indisponibili già in uso all'ASL Napoli 1 Centro*" si rileva che il dirigente dovrà verificare se tali beni sono iscritti nel conto patrimoniale e nell'inventario dei beni immobili dell'Ente e procedere, se nel caso, alle necessarie variazioni.

Il trasferimento dei beni in proprietà all'ASL Napoli 1 Centro comporterà il versamento dell'IMU al Comune di Napoli, rilevando un incremento dell'entrata che dovrà essere iscritta nel Bilancio di Previsione 2022/2024 .

Relativamente alle spese tecniche propedeutiche al trasferimento della proprietà a seguito della ricognizione funzionale e conseguente attività di accatastamento, il dirigente dovrà procedere alla relativa quantificazione delle spese stesse, la cui copertura finanziaria dovrà gravare sulle risorse assegnate al Servizio, anche con variazioni tra macroaggregati.

Tanto premesso, con le precisazioni sopra indicate, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 8.02.2022

Rm

Il Ragioniere Generale
dott.ssa Claudia Gargiulo

Claudia Gargiulo

Proposta di deliberazione del Servizio Demanio e Patrimonio - prot. 5 del 7.2.2021 - pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 8.2.2022 – SG 35

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto si intende proporre al Consiglio comunale di definire transattivamente i rapporti con l'ASL Napoli 1 Centro con riferimento alla proprietà dei beni immobili oggetto del giudizio attualmente pendente innanzi al Tribunale di Napoli.

In particolare, il provvedimento individua gli immobili che devono essere trasferiti all'ASL (in quanto a totale utilizzo sanitario), quelli che dovranno restare di proprietà comunale (distinguendo gli immobili a totale utilizzo del Comune di Napoli da quelli per i quali l'utilizzo da parte dell'ASL è limitato ad alcuni locali) e, infine, quelli per i quali dovrà operarsi un frazionamento catastale finalizzato a suddividerli in porzioni di proprietà comunale e in porzioni di proprietà dell'ASL.

Letto il parere di regolarità tecnica, volto ad attestare, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nella fase preventiva della formazione dell'atto, espresso in termini di "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "[...] dall'attestazione del dirigente proponente "il trasferimento dei beni non comporta una diminuzione di entrate poiché trattasi di beni indisponibili già in uso all'ASL Napoli 1 Centro" si rileva che il dirigente dovrà verificare se tali beni sono iscritti nel conto patrimoniale e nell'inventario dei beni immobili dell'Ente e procedere, se nel caso, alle necessarie variazioni. Il trasferimento dei beni in proprietà all'ASL Napoli 1 Centro comporterà il versamento dell'IMU al Comune di Napoli, rilevando un incremento dell'entrata che dovrà essere iscritta al Bilancio di Previsione 2022/2024. Relativamente alle spese tecniche propedeutiche al trasferimento della proprietà a seguito della ricognizione funzionale e conseguente attività di accatastamento, il dirigente dovrà procedere alla relativa quantificazione delle spese stesse, la cui copertura finanziaria dovrà gravare sulle risorse assegnate al Servizio, anche con variazioni tra macroaggregati. Tanto premesso, con le precisazioni sopra indicate, si esprime parere di regolarità contabile favorevole".

Dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla dirigenza nella parte narrativa emerge che i contenuti dell'accordo transattivo proposti al Consiglio comunale riguardano beni immobili oggetto di un contenzioso insorto per la definizione della relativa proprietà, avendo il Comune di Napoli impugnato il provvedimento regionale di trasferimento, ai sensi della L.R. 32/1994, di beni immobili che erano stati precedentemente trasferiti ai Comuni ex L. 833/1978. In proposito, la dirigenza dichiara che il Tribunale di Napoli ha più volte sollecitato la risoluzione della controversia in maniera transattiva e che si ritiene "conveniente pervenire ad un accordo transattivo [...] confermando le determinazioni già assunte con la [...] deliberazione di proposta al Consiglio di G.C. n. 301 del 09.07.2021".

Si ricorda che, come riferito anche nella parte narrativa del provvedimento, l'accordo transattivo in questione è già stato oggetto della deliberazione di Giunta comunale n. 301/2021, di analogo contenuto, la quale, tuttavia, nel corso della precedente consiliatura, non è stata discussa dall'Assemblea consiliare.

Nel richiamare le osservazioni espresse in riferimento alla citata deliberazione di G.C. n. 301/2021, si ricorda che la transazione è un contratto, disciplinato dall'art. 1965 del codice civile, "col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro", pertanto l'espressione delle valutazioni circa l'opportunità e la convenienza per l'Ente di addivenire ad una transazione in ordine ad una controversia giuridica non può che competere alla dirigenza, depositaria di tutti gli elementi istruttori di merito.

In materia di transazione in cui una delle parti è una pubblica Amministrazione, si richiamano le considerazioni espresse dalla giurisprudenza contabile amministrativa e, in particolare, la deliberazione

della sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 181/2017, in cui si precisa che *“la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. Uno degli elementi che l’ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali”*. Il Consiglio di Stato, inoltre, con sentenza della III sezione n. 4083/2011, ha espresso la *“necessità che la transazione sia preceduta da una congrua motivazione, nella quale siano esaminati e valutati i rischi connaturati a simile fattispecie, legati ad esempio alla prevedibile durata ed al prevedibile (o imprevedibile) esito di un contenzioso già pendente”*.

Ricordato che sulle proposte di transazione il Collegio dei revisori dei conti esprime parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 6, del TUEL n. 267/2000, si richiama la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Piemonte, n. 345/2013, in cui si precisa che *“la natura del parere, funzionale allo svolgimento delle competenze consiliari, evidenzia che l’obbligo riguarda principalmente le proposte di transazione riferite a: [...] accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permuta (art. 42, comma 2, lettera l) del TUEL)”*.

Rilevato che, come dichiarato nella parte narrativa, l’Avvocatura comunale *“si è più volte espressa in senso favorevole all’accordo transattivo”*, spettano all’Organo deliberante l’apprezzamento dell’interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell’azione amministrativa..

VISTO:
Il Sindaco

Monica Cinque
Sindaco

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 33 del 09/02/2022 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate,

☒ *nonché da allegati come descritti nell'atto.**

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Antonio Mancuso

IL SEGRETARIO GENERALE

Anna Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 16.2.22 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

[Firma]

ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- ☐ Deliberazione decaduta _____
- ☐ Altro _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale**

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....